REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

1. **Apertura**

(1) Il 3 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), presentata, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, da Eurostress Information Service («ESIS») («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 57 %, della produzione comunitaria totale di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.

(2) La denunzia conteneva elementi che comprovavano a prima vista l'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) Il 16 febbraio 2008, è stato avviato un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] («avviso di apertura»).

2. **Parti interessate dal procedimento**

(4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità della RPC, i produttori comunitari denunzianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(5) Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Otto produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta dimostrasse una mancata conformità alle condizioni per beneficiare del TEM.

(6) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere a metodi di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(7) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in questione durante il periodo d'inchiesta (1° gennaio 2007-31 dicembre 2007).

(8) Dato il numero limitato di risposte al questionario utilizzato a fini di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori comunitari.

(9) Sulla base delle risposte pervenute dai produttori comunitari, invece, essa ha deciso di selezionarne un campione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Tale campione composto da sette società aventi sede in altrettanti Stati membri è stato scelto sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell'industria comunitaria che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU C 43 del 16.2.2008, pag. 9.